Documento 30/03/2011 PARERE

Fonte CNI

Tipo Documento PARERE

Numero

Data 30/03/2011

Riferimento PROT. CNI N. 1514

Note

Allegati

Titolo CIRCOLARE CNI N. 367/2010 – PARERE DELLA COMMISSIONE PARITETICA CNI SULLE COMPETENZE PROFESSIONALI DELL'INGEGNERE IUNIOR – CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI – INGEGNERE INDUSTRIALE IUNIOR – RUOLO DI GEOMETRI E PERITI INDUSTRIALI

Testo Viene richiesto al Consiglio Nazionale, a seguito della circolare CNI n. 367/2010, di approfondire gli spazi concessi all'Ingegnere industriale iunior nel campo della certificazione energetica degli edifici, sulla base del testo del d.lgs. 30 maggio 2008 n.115, e dei requisiti richiesti per il "tecnico abilitato", auspicando anche una azione di chiarimento del ruolo di geometri e periti industriali, non aventi una competenza completa in materia.

Sulla questione è possibile osservare quanto segue.

In primo luogo, in via generale, si rammenta che non spetta al Consiglio Nazionale bensì al Ministero della Giustizia fornire interpretazioni ufficiali delle competenze professionali di Ingegneri, Geometri e Periti Industriali. Il Consiglio Nazionale, pertanto, può soltanto esprimere il proprio parere, non vincolante.

In secondo luogo, si ritiene che le perplessità e i dubbi avanzati dall'Ordine trovino soluzione già nei contenuti della circolare CNI 15/11/2010 n.367.

Alla base della anzidetta circolare, per questa parte, infatti, c'è la consapevolezza che se la normativa ammette a realizzare gli interventi in questione anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico-scientifici, quali i meri diplomati della scuola secondaria di secondo ciclo, a maggior ragione possono e debbono essere considerati in via generale abilitati alla certificazione energetica anche soggetti dotati di una preparazione di livello universitario, quali gli Ingegneri iuniores iscritti alla sezione B dell'albo.

Se quindi l'Ingegnere industriale iunior (questa la corretta dizione con cui chiamare l'Ingegnere iunior iscritto al settore b) della sezione B dell'albo : v. la circolare CNI n.383/2011 su titolo accademico e titolo

professionale) ai sensi del DPR 328/2001 non è competente per le "costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate" (per le quali è competente l'Ingegnere civile e ambientale iunior), è ancor più vero che il geometra e il perito industriale edile non sono competenti per gli impianti e che il perito industriale meccanico o termotecnico non è competente per tutte le costruzioni civili.

Considerato però che il perito, come il geometra, "diventano" competenti a seguito degli specifici corsi di formazione per certificatori energetici (punto 2.2 dell'Allegato III al d.lgs. 30 maggio 2008 n.115), lo stesso deve valere per gli Ingegneri industriali iuniores.

Come riportato nella circolare CNI n. 367/2010, allora, soltanto l'Ingegnere dell'informazione iunior, sulla base del complesso delle attività spettanti, non ha titolo a svolgere la certificazione energetica degli edifici.